

A.S.Bi.

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n°29 del 25.05.2016**

**OGGETTO: Piano di riqualificazione parco di vacanza I Melograni.
Modifiche all'Accordo integrativo di procedimento — approvazione
schema**

L'anno Duemilasedici questo giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 16:45 presso la Sala Riunioni dell'Azienda, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 23.05.2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona.

Presiede l'adunanza il Presidente Signora Montorzi Amelia.

Dei Consiglieri sono presenti n. 3 e assenti n. 0, come di seguito indicato:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1. MONTORZI Amelia	SI	
2. DI GIOVANNI Roberto	SI	
3. MARANGONI Andrea	SI	

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore dell'Azienda Speciale MASSEI Dott.ssa Mina. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, ultimo comma Statuto Costitutivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n. 14 del 25.03.2016 veniva sottoposta al Comune la proposta di modifica del piano di riqualificazione del parco di vacanza I Melograni, per le motivazioni nell'atto stesso contenute;

CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 12.05.2016 accoglieva le richieste di modificazione presentate, provvedendo alla modifica dell'accordo integrativo di procedimento, sottoscritto in data 17.03.2015, rep. n. 2633;

VISTO lo schema di modifica dell'Accordo integrativo sopra richiamato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti favorevoli 3 e contrari 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa;

Di approvare lo schema dell'atto a modifica dell'accordo sottoscritto in data 17.03.2015 rep. n. 2633 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore adotterà gli atti conseguenti al presente dispositivo, compresa la sottoscrizione dell'atto di modifica.

Il Presidente
F.to (Montorzi Amelia)

Il Segretario
F.to (Massei D.ssa Mina)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
MASSEI D.ssa Mina



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

Modifica all'accordo integrativo di procedimento ex art. 11 Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Ordinanza n. 78/2014 – Parco Vacanze "I Melograni" – Piano di riqualificazione", sottoscritto in data 17.03.2015 Rep. n. 2633.

L'anno **duemilasedici** e questo di _____ del mese di _____, in Bibbona nella sede Comunale,

FRA

- Il Geom. SANDRO CERRI, nato a Cecina (LI) il 26.02.1965, C.F.: CRRSDR65B26C415E, residente in Montecatini Val di Cecina (PI) – Frazione Sassa – Località S.Alfredo n. 31/a, nella sua qualità di Responsabile "Area Edilizia Privata" del Comune di Bibbona, all'uopo autorizzato alla sottoscrizione del presenta accordo nell'ambito dell'incarico conferito con Provvedimento Sindacale n. 13 del 31.12.2015, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Bibbona, Partita Iva 00286130497;

E

1) FEDELI MASSIMO, nato a Bibbona (LI) il 30.08.1967, ivi residente in Frazione Bibbona n. 30bis, C.F.: FDLMSM67M30A852Z, in qualità di Sindaco e Rappresentante Legale del Comune di Bibbona, con sede a Bibbona (LI) – Piazza C. Colombo n. 1, C.F.: 00286130497, proprietario del Parco Vacanza "I Melograni", ubicato in Marina di Bibbona, Via dei Cipressi n. 11;

2) MASSEI MINA, nata a Castellina M.ma (PI) il 28.04.1961, ivi

residente in Via Roma n. 103/c, C.F.: MSSMNI61D68C174Y, in qualità di Direttore e Legale Rappresentante della "Azienda Speciale Bibbona – A.S.BI.", ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Azienda, con sede a Bibbona (LI) – Frazione La California, Via Aurelia Nord n. 33, C.F.: 01493680498, in qualità di gestore del Parco Vacanza "I Melograni";
con l'assistenza del Dr. Salvatore De Priamo, Segretario Comunale Generale del Comune di Bibbona,

Premesso

- Che in data 17.03.2015, Rep. n. 2633, veniva sottoscritto, tra i soggetti come sopra identificati, un Accordo integrativo di procedimento ex art. 11 Legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione del progetto di riqualificazione complessivo del "Parco Vacanza I Melograni" attraverso il quale si addiverrà alla esecuzione dell'ingiunzione intimata con l'ordinanza n. 78 del 09.12.2014 emessa dal Responsabile Area "Edilizia Privata";
- Che con nota del 25.03.2016, pervenuta a questo Comune in data 30.03.2016 al prot. n. 2978, il Direttore dell'Azienda Speciale Bibbona, Dott.ssa Mina Massei, manifestava la necessità di variare alcune previsioni contenute nel Piano di Riqualificazione già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17.03.2015, al fine di migliorare l'aspetto e la funzionalità della struttura turistica di cui trattasi e di semplificare e migliorare i tempi di esecuzione dei relativi lavori, in funzione dei periodi di bassa stagione e di quelli di maggiore afflusso turistico, fermo restando il termine del 31.12.2017 per il completamento della riqualificazione;

- Che alla predetta richiesta sono allegati gli elaborati tecnici, ove risultano tali modifiche, predisposti dall'Arch. Paolo Simoncini, Responsabile Area LL.PP. di questo Comune, di seguito indicati:

- Relazione illustrativa;
- Cronoprogramma interventi di riqualificazione modificato;
- Tavola "Riqualificazione per fasi" modificata;
- Tavola "Stato finale" modificata;

- Dato atto che, il Cda di A.S.Bi., con deliberazione del 25.03.2016 n. 14, ha determinato di richiedere la modifica al Piano di Riqualificazione del Parco Vacanze comunale "I Melograni", secondo quanto previsto nei suddetti elaborati tecnici;

- Vista la "Istruttoria Tecnica" del Responsabile Area "Edilizia Privata" in data 10.05.2016, dalla quale, in relazione alla proposta di modifica del Piano di Riqualificazione presentata con nota prot. n. 2978 del 30.03.2016, viene espresso parere favorevole, sotto l'aspetto tecnico, considerato che non vi sono modifiche sostanziali e che le date di scadenza degli adempimenti non cambiano; Rimane la condizione già espressa nell'istruttoria tecnica precedente datata 12.03.2015, di seguito riportata:

- *"Che per "adeguamento normativo" si intenda il completo adempimento di quanto previsto dall'ordinanza sulle piazzole stesse, compresa rimozione delle roulotte non targate e delle strutture tubolari di sostegno dei teli di copertura, che non siano facilmente amovibili e che non posseggano i requisiti di "accessorio" ai sensi dell'art. 25bis del D.P.G.R. 18/R/2001.";*

- In tal senso la Giunta Comunale con deliberazione n. ____ del ____ ha ritenuto accoglibile tale richiesta, approvando le modifiche al Piano di Riqualificazione e crono programma oltre allo schema del presente atto, poiché trattasi di modifiche non sostanziali e, quanto proposto attiene esclusivamente alle modalità di attuazione del 2° e 3° step, fermo restando le scadenze del 2° step (maggio 2016), e del 3° step (maggio 2017 e dicembre 2017);

- Che il presente atto di modifica all'accordo integrativo di procedimento ex art. 11 Legge 7 agosto 1990, n. 241 non modifica i diritti acquisiti e le obbligazioni stabiliti nell'Accordo stesso che pertanto rimangono fissi ed invariati ad eccezione di quanto di seguito espresso.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI CONCORDA

espressamente, dandosi reciprocamente atto che le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 1

L'art. 2 (Oggetto) dell'Accordo integrativo di procedimento viene così modificato:

Il presente accordo ha per oggetto: realizzazione del progetto di riqualificazione complessivo del "Parco Vacanza I Melograni", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17.03.2015, come modificato secondo gli elaborati tecnici predisposti dall'Arch. Paolo Simoncini Responsabile dell'Area LL.PP di questo

Comune ed allegati alla nota datata 25.03.2016 del Direttore dell'Azienda Speciale Bibbona, Dott.ssa Mina Massei, pervenuta a questo Ente in data 30.03.2016 al prot. n. 2978, attraverso il quale si addiverrà alla esecuzione dell'ingiunzione intimata con la richiamata ordinanza n. 78 del 9 Dicembre 2014.

Art. 2

L'art. 3 (Obblighi tra le parti) dell'Accordo integrativo di procedimento viene così modificato:

L'Amministrazione Comunale si impegna;

a consentire il proseguo dell'attività lavorativa con il regolare svolgimento di tutte le attività preesistenti nella struttura turistica, come risultante dal progetto di riqualificazione e dal cronoprogramma di interventi (nella versione modificata presentata a questo Comune con nota prot. n. 2978 del 30.03.2016 ed approvata dalla Giunta Comunale in data _____ con deliberazione n. _____, mediante la presentazione di specifica S.c.i.a Commerciale, sì che, con la esecuzione dei lavori di riqualificazione nel rispetto delle modalità e tempistica di cui al progetto e cronogramma, verrà pure ottemperata l'ordinanza n. 78/2014.

Il soggetto proprietario, come sopra rappresentato, si impegna;

- ad eseguire il progetto di riqualificazione nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto (versione modificata presentata a questo Comune con nota prot. n. 2978 del 30.03.2016 ed approvata dalla Giunta Comunale in data _____ con deliberazione n. _____) e comunque a completarlo entro il **31**

dicembre 2017.

Tra le parti si conviene che gli accessori ai mezzi di pernottamento consentiti, sono quelli aventi le caratteristiche disciplinate dall'art. 25 bis del D.P.G.R. 18/R/2001, come modificato con D.P.G.R. 18/R/2015. Riguardo alle strutture tubolari di sostegno dei teli di copertura delle piazzole, dette strutture, se posseggono i requisiti di facile amovibilità, sono "manufatti privi di rilevanza edilizia", assimilabili ai manufatti di cui all'art. 137 c. 1 lett. a) punto 2) della L.R.T. 65/14. Inoltre, possono rientrare nei c.d. "accessori" di cui all'art. 25 bis del D.P.G.R. 18/R/2001, così come introdotto dal D.P.G.R. 18/R/2015, in quanto "... *strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimuovibili e complementari ai mezzi stessi,*".

Il mancato rispetto degli impegni indicati al presente articolo comporta la decadenza dell'accordo, con la conseguenza che il Comune di Bibbona potrà dare l'avvio ai procedimenti sanzionatori conseguenti.

Art. 3

Le spese connesse alla formalizzazione del presente atto, nonché quelle consequenziali, sono a carico della **Azienda Speciale A.S.BI.**, gestore dell'attività di Parco Vacanza in questione.

Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve.

AUTENTICA DELLE FIRME